

STATUTO

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita una Fondazione senza fini di lucro denominata:

"VOLANDIA"

2. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

3. La Fondazione ha sede legale in Varese, Piazza Libertà, 1.

Art. 2

Scopi

1. La Fondazione, allo scopo di illustrare la storia dell'aeronautica attraverso la realizzazione di un polo museale denominato "VOLANDIA - PARCO E MUSEO DEL VOLO", persegue le seguenti finalità:

a) tutela, promozione e valorizzazione di cose d'interesse artistico e storico con particolare riguardo a velivoli, attrezzature, materiali, documentazione e quant'altro appartenga al mondo dell'aeronautica;

b) promozione di un modello di sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese;

c) promozione dello sviluppo e ampliamento della rete di attori locali, operanti a diversi livelli e in diversi settori del campo aeronautico, e della rete di attori internazionali, in una cornice di potenziamento delle capacità produttive e dei metodi di lavoro;

d) promozione e realizzazione di attività culturali e museali, organizzazione di mostre permanenti e/o temporanee, istituzione di archivi e biblioteche, con specifico e non esclusivo riguardo alla storia dell'aeronautica locale.

Art. 3

Attività strumentali

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusioni di altri, l'assunzione di mutui a breve, o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di restauro o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle attività da svolgersi negli immobili posseduti;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima: la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla

costituzione degli organismi anzidetti;

e) compiere ogni atto che direttamente o indirettamente persegua il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

f) svolgere attività di sostegno all'aeroporto di Malpensa;

g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 4

Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Art. 5

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Onorari.

Art. 6

Fondatori

1. Sono Fondatori:

- Provincia di Varese;
- Leonardo S.p.A.;
- Comune di Somma Lombardo;
- Comune di Ferno;
- Comune di Vizzola Ticino;
- Comune di Samarate;

- Comune di Lonate Pozzolo;

- Comune di Cardano al Campo;

- SEA Milano S.p.A.;

- FNM S.p.A.;

- Air Vergiate;

- Fondazione Comunitaria del Varesotto;

- Reguzzoni Dott. Ing. Marco Giovanni.

2. Possono divenire "Fondatori", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione con delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano alla Fondazione mediante un significativo contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata al minimo dal Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di Socio Fondatore può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a seguito di grave inadempienza da parte del socio nelle obbligazioni assunte a sostegno alla Fondazione.

Art. 7

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a

quelle delineate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività di volontariato o professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 8

1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Socio Onorario" a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le attività della Fondazione, abbiano contribuito alla vita ed allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi.

2. La qualifica di "Socio Onorario" conferisce il diritto alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea con voto consultivo, all'ingresso gratuito al parco e museo, ad essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione su temi specifici.

3. La qualifica di "Socio Onorario" è attribuita a vita e il Consiglio - in sede di attribuzione - può deciderne eventualmente la trasferibilità all'erede consenziente. La qualifica di "Socio Onorario" può essere revocata solo per gravi motivi e con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Presidente Onorario" e di "Direttore Scientifico Onorario" ad una persona fisica che abbia contribuito in misura straordinaria alla vi-

ta ed allo sviluppo della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.

2. La qualifica di "Presidente Onorario" conferisce il diritto alla partecipazione alle riunioni del Consiglio, del Comitato Scientifico e dell'Assemblea con voto consultivo, all'ingresso gratuito al parco e museo; la qualifica di "Direttore Scientifico Onorario" conferisce il diritto alla partecipazione alle riunioni del Comitato Scientifico e dell'Assemblea con voto consultivo, all'ingresso gratuito al parco e museo.

3. Per l'attribuzione e la revoca della qualifica di "Presidente Onorario" e di "Direttore Scientifico Onorario" vale quanto previsto per la qualifica di "Socio Onorario".

Art. 10

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa, non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- perdita o diminuzione della capacità d'intendere e volere, giudizialmente accertata.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere ai sensi di legge dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Comitato Direttivo;
- d) L'Assemblea;
- e) Il Direttore (se nominato);
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da un minimo

di venti a un massimo di trenta, rieleggibili.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione è determinata secondo principi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione uscente nel rispetto delle seguenti linee:

- il Presidente, nominato ai sensi del successivo art. 14 del presente statuto, che dura in carica 5 anni ed è rieleggibile;

- Il Presidente della Provincia di Varese e un componente nominato da Leonardo S.p.A., che acquisiscono entrambi la qualifica di Vicepresidente;

- un componente in rappresentanza di ciascun altro Socio Fondatore di cui all'art. 6 comma 1 del presente Statuto. Nel caso dei Comuni il rappresentante è automaticamente individuato nel Sindaco del Comune Socio Fondatore;

- da tre a cinque componenti in rappresentanza del territorio della provincia di Varese, scelti tra personalità che hanno contribuito alla realizzazione degli scopi della fondazione e scelti per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione; tra questi il Consiglio, su proposta del Presidente, individua un Vicepresidente;

- da tre a cinque componenti scelti per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i volontari attivi membri delle Associazioni che contribuiscono alla vita ed allo sviluppo della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, con criteri di competenza, presenza, merito e funzionali a garantire la necessaria turnazione.

- da uno a cinque componenti scelti per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i soci partecipanti, garantendo la opportuna turnazione tra gli stessi;

- da zero a due componenti scelti per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione fra i Soci Onorari

3. Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo collegiale, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al comma precedente, alla cooptazione di altro Consigliere.

4. I soci fondatori possono revocare e surrogare i consiglieri da loro designati per inosservanza degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo degli Enti. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

5. I consiglieri cessano dalla carica per dimissioni, revoca o impedimento permanente.

6. Il Consiglio di Amministrazione formula gli indirizzi e le direttive generali e promuove ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi statutari, in particolare spetta al

Consiglio di Amministrazione:

a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;

b) predisporre ed approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo del successivo esercizio;

c) predisporre ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre entro il mese di aprile successivo, o entro il 30 (trenta) giugno qualora particolari esigenze lo richiedano;

d) predisporre ed approvare eventuali regolamenti interni;

e) nominare eventualmente il Direttore della Fondazione determinandone la composizione e le attribuzioni;

f) fissare i criteri per diventare Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi del presente statuto e procedere alla loro nomina;

g) deliberare eventuali modifiche statutarie;

h) disporre in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili e immobili e alle trasformazioni patrimoniali;

i) deliberare in merito alla verifica delle cause di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; il tutto ai sensi di legge;

7. In relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori

tecnici o esperti nelle materie trattate nonché i soci fondatori.

8. La durata dell'incarico di ogni consigliere è di tre esercizi finanziari e prosegue fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; l'incarico dei consiglieri nominati in rappresentanza degli enti pubblici, invece, è pari alla durata del rispettivo mandato.

9. Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono indennità di carica né gettoni di presenza. E' riconosciuto il rimborso delle spese.

Art. 13

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di motivate ragioni di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

2. Alla prima convocazione per l'insediamento del Consiglio, provvede il Consigliere anagraficamente più anziano.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di

10 ore di distanza da questa.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

5. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

6. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

7. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di metà dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

8. Sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni concernenti:

- la nomina del Presidente;
- la nomina del Direttore;
- le operazioni straordinarie sul patrimonio, anche attinenti alla dotazione;
- l'istituzione e/o lo scioglimento di società controllate e/o partecipate.

9. Sono validamente adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione di modifiche statutarie;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione dei beni.

- la nomina e l'esclusione dei Fondatori;

Art. 14

Il Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra persone che hanno fornito un rilevante contributo per la realizzazione degli scopi della Fondazione. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione in particolare promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo, ne fissa gli ordini del giorno, sovrintende alle attività della Fondazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. Adotta, nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con riserva di ratifica da parte di questo senza ritardo.

4. Il Presidente, che è rieleggibile, dura nell'incarico cinque esercizi finanziari e prosegue fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

5. Assumono di diritto la qualifica di Vicepresidenti i compo-

nenti del Consiglio di Amministrazione nominati in rappresentanza della Provincia di Varese e di Leonardo S.p.A., nonché uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominato secondo i criteri di cui all'art. 12, comma 2, quarto capoverso.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 15

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri tra 5 e 9 ed è formato: dal Presidente, dal Direttore se nominato e da componenti nominati annualmente dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dello stesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Direttivo tutti gli atti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, ad esclusione dell'approvazione del bilancio e di quanto stabilito all'art. 13, commi 8 e 9.

Art. 16

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori, Partecipanti ed Onorari della Fondazione.

2. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. All'Assemblea viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica

dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

4. L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, segnala i componenti del collegio dei revisori dei conti, scegliendo tra essi il Presidente.

Art. 17

Il Direttore

1. Il Direttore della Fondazione, se nominato, deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nonché di titoli adeguati alla mansione.

2. Il Direttore della Fondazione:

- esercita le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione;

- predispone i programmi e gli obiettivi, da proporre ogni anno all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in allegato al bilancio di previsione;

- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di

attività della Fondazione;

- propone i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore e può conferirgli tutte le funzioni necessarie allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento e non di voto.

5. Al Direttore può essere conferita con gli idonei atti e strumenti la rappresentanza della Fondazione.

Art. 18

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili sono attribuiti ad un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi iscritti all'albo unico dei revisori.

2. Essi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. I revisori durano in carica cinque esercizi finanziari e possono essere confermati.

4. Al bilancio preventivo e al conto consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono allegate le relazioni redatte dal Collegio.

5. Al collegio sono corrisposte le indennità, nella misura minima, secondo le tariffe di legge.

Art.19

1. Il Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento istituisce il Comitato Scientifico, determinandone composizione, modalità di nomina dei componenti, competenze e attribuzioni.

2. Il Comitato Scientifico formula indirizzi e direttive generali al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in merito alla conduzione, sotto il profilo meramente scientifico e culturale, del Museo e Parco del Volo.

3. Il Presidente del Comitato Scientifico ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto. I membri del Comitato Scientifico avranno la facoltà di partecipare all'Assemblea della Fondazione, senza diritto di voto.

Art. 20

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione stanziato dai Fondatori quale risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dagli stessi Fondatori al fine di incrementare la dotazione patrimoniale.

2. Il patrimonio stesso potrà essere incrementato da altri soggetti pubblici e/o privati mediante donazioni, eredità, legati e comunque mediante altre elargizioni in genere devolute con espressa destinazione di incremento del patrimonio stesso, nonché con altri beni acquisiti con economia di gestione ed a tale scopo destinati dal Consiglio di Amministrazione.

3. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 21

Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi e proventi del patrimonio;
- b) da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- d) dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- e) le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 22

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale,

dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e segg. del C.C..

4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Direttivo muniti di delega, o dal Direttore non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

6. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23

Libri della Fondazione

1. La Fondazione deve tenere le scritture contabili previste dalle vigenti, tempo per tempo, disposizioni di legge.

2. Le scritture contabili devono in ogni caso consentire:

a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi;

b) la rilevazione dei flussi di cassa;

c) la determinazione e il controllo dei costi e dei ricavi per il servizio;

d) la rilevazione del capitale di dotazione assegnato dalla Fondazione;

e) la rilevazione dei rapporti di debito e credito;

f) la rilevazione dell'ammontare dei fondi di ammortamento diviso per cespiti.

3. La Fondazione deve inoltre tenere i libri delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Art. 24

Dotazione organica

1. La dotazione del personale della Fondazione viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nella fase di costituzione, per l'espletamento delle procedure e delle formalità richieste, la Fondazione si potrà avvalere del personale della Provincia di Varese espressamente autorizzato, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 25

Società Partecipata

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3, comma g), il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di società di capitali cui affidare parte anche rilevante delle attività di manutenzione del patrimonio, di gestione del polo museale e delle attività connesse e correlate.

Con riguardo a dette società controllate, il Consiglio di Amministrazione altresì: approva gli statuti e le eventuali modifiche, riceve dalle società controllate le relazioni periodiche sulla gestione, delibera riguardo le nomine degli organi di amministrazione e di controllo e le rispettive remunerazioni, può convocare in audizione gli

amministratori o i dirigenti, può inviare richieste informative e di chiarimenti, stabilisce linee di indirizzo da sottoporre alle rispettive Assemblee.

Art. 26

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia di fondazioni riconosciute.

Art. 27

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità ed applicazione del presente statuto saranno deferite ad un Arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Varese, che procederà secondo diritto.

2. La sede dell'arbitrato è stabilita in Varese.

Art. 28

Estinzione della Fondazione e devoluzione dei beni

1. In caso d'estinzione e quindi di scioglimento con conseguente liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il liquidatore scegliendolo tra i Fondatori, nonchè stabilire le modalità della liquidazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione che delibera l'estinzione dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre Fondazioni che abbiano analoghi scopi, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

3. In caso d'estinzione e liquidazione, i beni in uso dalla Provincia

di Varese ritornano nella disponibilità di quest'ultima.

Art. 29

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.